

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

nell'interesse della **CASTELLO OLGIATA S.S.** (C.F. 07719490588), con sede in Roma in Largo Olgiata n. 15, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, sig.ra Rosalba Neri, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Arturo Cancrini (C.F.: CNCRTR55C13H501S; PEC: [arturo.cancrini@avvocato.pe.it](mailto:arturo.cancrini@avvocato.pe.it); Fax: 06.56561640), Piero Mancusi (C.F.: MNC-PRI42A08H501O; PEC: [pieromancusi@ordineavvocatiroma.org](mailto:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org)) e Antonella Persico (C.F.: PRSNNL60E66F839N; PEC: [antonellapersico@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellapersico@ordineavvocatiroma.org)) con i quali è elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Mancusi in Roma, Corso Francia n. 178 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti PEC: [arturo.cancrini@avvocato.pe.it](mailto:arturo.cancrini@avvocato.pe.it) e/o fax 06.56561640)

**CONTRO**

il Comune di **ROMA CAPITALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**CONSORZIO OLGIATA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma via Anton Giulio Bracaglia 78/G;

**DANDONE NOTIZIA A**

**SIG.RA CARLA AMBROGINI IN COSTI**, residente in Roma, Largo Olgiata n. 15, Isola 91/B9.

**PER L'ACCERTAMENTO**

- dell'illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida presentata dalla ricorrente in data 20.10.2022 avente ad oggetto l'adozione di tutti gli atti/provvedimenti tesi a finalizzare la presa in possesso delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria site nel comprensorio del Consor-

zio Olgiata già realizzate in virtù di quanto previsto con la convenzione di lottizzazione del 9 ottobre 1968;

### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

dell'inadempimento di Roma Capitale degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione rep. 46743 del 9.12.1968 a rogito Notar Vincenzo Papi con particolare riferimento alle obbligazioni contenuti agli artt. 11, 12 e 13 di detta convenzione;

### **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA**

di Roma Capitale e del Consorzio intimato ad adottare, ciascuno nell'ambito delle relative competenze, tutti gli atti ed i provvedimenti tesi a consentire/imporre il trasferimento delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione realizzate in forza dei richiamati dispositivi di convenzione con contestuale fissazione di un termine per l'ottemperanza della condanna e nominando contestualmente un Commissario ad acta incaricato di provvedere a siffatti incombeni ove le Amministrazioni non provvedano entro il termine stabilito dal Tribunale.

### **FATTO**

Il Castello Olgiata s.s. (in seguito per brevità CO) ha fatto parte del Consorzio Olgiata (in seguito per brevità Consorzio), nuova denominazione del Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata (di seguito CMSO) in quanto proprietaria di immobili edificati siti nell'ambito dell'area di lottizzazione convenzionata denominata "Lottizzazione dell'Olgiata", costituita per atto notaio Papi in data 9 dicembre 1968, rep. 46743.

In particolare, la società ricorrente è uno dei maggiori consorziati di onerosi oneri consortili per circa € 50.000,00 annui (doc. 1)

In data 29 novembre 2021 la CO inviava al Consorzio comunicazione recante la propria volontà di recedere dal Consorzio medesimo (doc. 2) in cui esponeva le ragioni sulle quali si fondava la sua legittima determinazione, tra le quali e principalmente la intervenuta scadenza della Convenzione urbanistica di lottiz-

zazione che comportava la cessazione dei compiti manutentivi del Consorzio verso il Comune di Roma e la cessazione della condizione di chiusura del comprensorio Olgiata.

A tale comunicazione il Consorzio rispondeva con propria nota del 3.12.21 (doc. 3) con la quale, adducendo che non era in facoltà della CO recedere dal Consorzio, respingeva l'atto di recesso.

Al fine di tutelare le sue ragioni e diritti, la CA notificava al Comune di Roma in data 24.10.2022 istanza ex art. 2 L 241/1990 (doc. 4) per sollecitare il Comune alla conclusione del procedimento volto alla presa in consegna delle infrastrutture consortili e quindi alla apertura del comprensorio Olgiata.

Al fine di consentire a Codesto Ecc.mo TAR una piena comprensione della vicenda da cui trae origine il presente ricorso, occorre fornire alcuni cenni in ordine alle vicende del comprensorio Olgiata e del Consorzio che appaiono giuridicamente rilevanti.

Il progetto del comprensorio Olgiata nasce nei primi anni 60 dello scorso secolo su iniziativa della Marchesa Clarice della Gherardesca in Incisa della Rocchetta e della società Olgiata Romana s.p.a.

In estrema sintesi si può affermare che esso consisteva nella lottizzazione, a fini residenziali, delle aree di proprietà dei titolari dell'iniziativa, con conseguente necessità di porre in essere tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria prodromiche all'insediamento progettato e conformemente con quanto all'uopo previsto dall'art. 28 della L.U. n. 1150/1942.

Presentato il progetto e completato l'iter burocratico con il Comune di Roma, in data 9 dicembre 1968, veniva stipulata la Convenzione di Lottizzazione (doc. 5) tra il Comune di Roma e la società Olgiata Romana s.p.a.

In virtù della Convenzione sottoscritta, la Olgiata Romana quale soggetto attuatore e proprietaria delle aree da lottizzare:

a) si impegnava alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (cfr. art. 3 della Convenzione) e secondaria (cfr. art. 10 della Convenzione);

b) dichiarava di avere già ceduto al Comune di Roma alcune aree sulle quali insistevano opere di urbanizzazione (cfr. art. 11 della Convenzione) e altre si impegnavano a cedere al Comune, come le prime senza corrispettivo, con le scadenze temporali previste all'art. 12 della Convenzione;

c) acconsentiva a conservare il possesso delle aree sino al termine della costruzione delle opere di urbanizzazione ivi insistenti riservandosi la cessione delle stesse al compimento di tutte le opere ferma la esecuzione delle stesse "in conformità alle indicazioni dei progetti esecutivi quotati di cui agli articoli 5,7, 8,9, e 10" (cfr. art. 13 della Convenzione).

Di contro, Roma Capitale quale Ente deputato alla definitiva approvazione del piano urbanistico richiedeva che tutti i proprietari/acquirenti (lottisti) delle aree lottizzate aderissero al Consorzio di Manutenzione, costituito in data 8 novembre 1968 (doc. 6), poche settimane prima della sottoscrizione della Convenzione (art. 15 della Convenzione) al cui atto costitutivo veniva allegato lo statuto Consortile (doc. 7) allo scopo di preservare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Consorzio e garantire l'assolvimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere nelle more del definitivo trasferimento delle stesse in capo all'Amministrazione comunale.

Il Consorzio, che non doveva e non poteva occuparsi dell'esecuzione di alcuna opera di urbanizzazione (non essendo lo stesso difatti firmatario dell'atto di convenzione ma costituito e richiamato al sol fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi innanzi richiamati) assumeva dunque l'onere, garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 18, di porre in essere la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree e opere che erano in proprietà del Comune medesimo o lo sarebbero state in futuro, come previsto e disciplinato dall'art. 13 della Convenzione.

Il motivo di questa clausola è ben evidente e trova la sua *ratio* nella volontà del Comune di Roma di volersi assicurare che le opere ed infrastrutture, che erano di sua proprietà o lo sarebbero state in futuro, fossero adeguatamente manu-

tenute in modo da poterle ricevere in perfetto stato di efficienza, allo spirare del termine di validità della Convenzione.

L'art. 19 della medesima Convenzione dispone, infine, che essa abbia una durata quarantennale dalla sua sottoscrizione, con conseguente termine validità della stessa (e inevitabile obbligo per Roma Capitale di apprensione di tutte le aree e le relative opere di urbanizzazione) alla data del 10 dicembre 2008.

L'art. 19 statuiva, inoltre, che qualunque proroga della Convenzione sarebbe obbligatoriamente dovuta intervenire prima della sua scadenza; circostanza che invero non risulta mai essersi concretizzata.

Pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 della menzionata Convenzione, si precisava che tutte le opere di urbanizzazione primaria non ancora cedute al Comune sarebbero passate di diritto in proprietà del Comune alla scadenza della Convenzione medesima.

Tali circostanze sono pacifiche e riconosciute dallo stesso Comune di Roma, in vari atti giudiziari prodotti da parte di Roma Capitale in giudizi a vario titolo incardinati dal Castello Olgiata o da altri soggetti

In particolare, si fa riferimento alla produzione dell'Avvocatura Capitolina nell'ambito del giudizio n. rg. 22016/2022 (attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma –Sezione II- dott. Cartoni; cfr. doc. 8) nonché alla relazione, ugualmente prodotta da Roma Capitale nel giudizio n. rg 45919/2021, attualmente pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma - II Sezione Civile –dott. Curatola (doc. 9), ove si condivide la circostanza che allo spirare dei termini di convenzione le opere di urbanizzazione *medio tempore* realizzate dal soggetto attuatore avrebbero dovuto essere materialmente consegnate all'Ente comunale.

Senonché, è accaduto che in seguito alla sottoscrizione della originaria convenzione di lottizzazione, i diritti e gli obblighi della società lottizzante Olgiata Romana s.p.a. siano stati successivamente trasferiti ad altre società, ultima delle quali la Sales Sud srl, la quale con contratto a rogito Notar Mariconda del 2.7.1992 reg. n. 25938, ritualmente trascritto, acquistava dalle procedure liqui-

datorie della Sogene S.p.A. la residua integrale proprietà delle aree destinate a verde e/o infrastrutture destinate ad essere cedute al Comune alla scadenza della Convenzione,

Pertanto, la Sales Sud srl subentrava alla originaria Olgiata Romana spa e diveniva il solo soggetto avente causa nei rapporti con il Comune di Roma, come peraltro precisato anche nella modifica della già menzionata convenzione deliberata dal Comune di Roma in data 9.1.2001 (doc. 10).

Successivamente, spirati i termini di validità della convenzione, nell'anno 2010 iniziava un carteggio tra la Sales Sud e il Comune di Roma con la prima, a fronte della richiesta del Comune di vedersi retrocedere i beni e le infrastrutture, evidenziava come fosse problematico allo stato addivenire a detta retrocessione per difficoltà tecniche e contenziosi in essere, chiedendo di poter posticipare il termine di consegna, anche in considerazione del fatto che il Consorzio Olgiata aveva manifestato la sua disponibilità a proseguire le attività di manutenzione delle opere e delle infrastrutture pubbliche ivi esistenti.

Detto scambio di corrispondenza sfociava dunque nella determinazione del Comune di Roma prot.n. 96211 del 15 dicembre 2011 (doc. 11) con la quale:

- A) Si posticipava di 12 anni, decorrenti dal dicembre 2008, il termine per la retrocessione delle aree, ferma la scadenza della Convenzione;
- B) Si affidava al Consorzio Olgiata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree per il medesimo periodo di tempo;
- C) si subordinava l'eventuale effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture al preventivo benestare dei competenti Uffici comunali.

Il termine ultimo per la consegna delle aree risultava essere stabilito, quindi, al giorno 15 dicembre 2020.

Neppure a seguito dell'invio di una espressa diffida in vista dell'apprensione materiale dei beni in capo a Roma Capitale si è proceduto all'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in convenzione e persiste una situazione di grave inadempimento che arreca nocimento a tutta la cittadinanza (che non è oggi nel-

le condizioni di fruire liberamente di opere pubbliche) e ai singoli caratisti, come la società ricorrente, che sono costretti ancora oggi a partecipare al Consorzio di manutenzione e gestione delle opere nonostante l'intervenuta scadenza dei termini di validità della convenzione urbanistica.

In tale delineato contesto, anche gli illegittimi atti di cessione delle aree conclusi dalla Sales Sud srl non hanno fatto venir meno gli obblighi di consegna delle aree e delle opere ivi insistenti precipuamente sanciti dagli artt. 12, 13 e 14 della originaria convenzione, come confermato dallo stesso Comune di Roma nelle note in data 9.2.2018 ( doc. 12) e 14.3.2019 ( doc. 13); con la conseguenza che Roma Capitale è oggi esposta a gravissimi rischi legati alla conclamata situazione di inadempimento discendente dalla mancata apprensione dei beni.

Indi la attuale persistente e conclamata violazione delle disposizioni convenzionali in epigrafe richiamata, che costringono la ricorrente alla proposizione del presente ricorso per addivenire alla formale e definitiva consegna delle aree su cui insistono oggi opere pubbliche da ricondurre nel patrimonio dell'Ente comunale intimato.

Alla stregua di quanto suesposto, appare evidente che l'Amministrazione intimata abbia intrattenuto una condotta palesemente inadempiente per tutte le seguenti argomentazioni in

## **DIRITTO**

### **0) IN LIMINE**

In via preliminare, pare opportuno fornire un inquadramento della vicenda contenziosa con puntuale analisi della posizione giuridica soggettiva rivestita dalla società ricorrente.

Quest'ultima, come evidenziato nella ricostruzione in fatto, fa parte del Consorzio Olgiata in virtù degli obblighi convenzionali previsti nell'originario atto di approvazione della lottizzazione.

Trattasi, dunque, di un privato proprietario che intende (con la proposizione del presente gravame) tutelare il proprio interesse affinché l'Amministrazione

assolva ai propri obblighi prendendo in consegna le opere di urbanizzazione realizzate nel rispetto delle previsioni dettate dagli artt. 12, 13 e 14 della originaria convenzione.

Ciò doverosamente premesso, appare indubbia sia la legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sia l'interesse al ricorso sulla base dei condivisibili principi sanciti dal Giudice Amministrativo con la recente sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione II, 19 dicembre 2019, n. 908 ove si è avuto modo di chiarire che *“l'interesse all' accertamento dell'obbligo di presa in carico e successiva condanna di E.G.A.S e della società Abbano a ad assumere la presa in carico e relativa gestione della rete idrico fognaria della località ove questi hanno il proprio immobile, non è un interesse diffuso, ma un vero e proprio interesse diretto, in quanto rientrante nella specifica sfera individuale di ogni proprietario di immobile nella località Baia Santa Reparata”*.

Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, assume dunque cogente rilevanza l'obbligo per Roma Capitale di prendere in carico le opere realizzate e, conseguentemente, tutelabile anche in via giudiziale l'interesse della ricorrente all' accertamento dell'obbligo di presa in carico e successiva condanna dell'Amministrazione all'espletamento delle conseguenti attività procedurali e contrattuali.

**1) SULLA FONDATEZZA DELLA PRETESA DEDOTTA IN GIUDIZIO IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 12, 13 E 14 DELLA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE REP. 46743 DEL 9.12.1968**

Acclarata la sussistenza dei requisiti sopra esposti, è dunque possibile esaminare il contenuto delle clausole convenzionali di cui si invoca oggi l'adempimento da parte dell'Amministrazione capitolina intimata.

La convenzione di lottizzazione originaria del 9.12.1968 prevedeva all'art. 19 una validità della stessa per una periodo di quaranta anni, ragion per cui la validità della stessa sarebbe dovuta spirare il 8.12.2008 con conseguente applicabilità della cogente disciplina prevista dall'art. 12 della medesima, in virtù del quale



alla scadenza del termine sopra indicato tutte le strade e le opere di urbanizzazione realizzate nel comprensorio della Olgiata Romana sarebbero divenute di proprietà del Comune di Roma in ossequio al meccanismo all'uopo previsto dall'art. 28 della l. n. 1150/1942.

Orbene, è accaduto che allo spirare di detto termine, l'Amministrazione non abbia mai proceduto ad appendere al proprio patrimonio le aree innanzi descritte nonostante Roma Capitale abbia avuto modo (come puntualmente descritto in premessa) di ribadire in molteplici occasioni che il passaggio avrebbe dovuto concretizzarsi solo in una materiale consegna delle stesse, essendosi già configurato di diritto il trasferimento giuridico per effetto dello spirare del termine di validità della convenzione.

Cosicché con D.D. n. 96211 del 15.12.2011, l'Ente confermava dette circostanze ma, contestualmente, differiva il termine di consegna delle aree e delle relative opere di urbanizzazione ivi insistenti per un termine di anni nove decorrente dalla riportata data così da procrastinare la consegna al 15.12.2020.

Ciò in ragione delle rappresentate esigenze di natura tecnico documentale rappresentate dalla precedente società proprietaria delle aree Sales Sud srl.

Senonché, è accaduto che nelle more della decorrenza di detto termine novennale, la Sales Sud abbia provveduto a sottoscrivere un contratto di compravendita di dette aree con il Consorzio odierno intimato, venendo così a configurare una vendita delle stesse in palese violazione delle previsioni convenzionali in forza delle quali le aree avrebbero dovuto (di diritto) già considerarsi di proprietà comunale.

Ad ogni buon conto, per le finalità che qui interessano, giova evidenziare come tale vicenda privatistica non abbia mutato la cogenza della obbligazione gravante su Roma Capitale e di cui oggi si chiede l'accertamento in via giudiziale, al fine di addivenire al corretto adempimento degli obblighi assunti; ciò implica che, in seguito alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate su suolo di proprietà privata, le stesse avrebbero dovuto essere tra-

sferite all'amministrazione, secondo il modulo del pagamento traslativo, poiché l'atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione (cfr. *ex multis* T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, 19 settembre 2022, n. 2490).

Principio che viene rafforzato nel caso di specie, considerato che come accertato dalla perizia tecnica asseverata predisposta dal Geom. Stefano Nobili (doc. 14), le opere dedotte in convenzione sono state puntualmente realizzate e soprattutto collaudate con certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dall'Ing. Vinicio Ghisellini e approvato dalla medesima Amministrazione (doc. 15), la quale non può dunque opporre alcun esimente a *excusatio* del proprio prolungato inadempimento.

Ne discende un comportamento gravemente lesivo degli interessi della ricorrente, la quale ha quindi interesse a veder accertato detto inadempimento e a conseguire la conseguente condanna dell'Amministrazione e del Consorzio al perfezionamento degli effetti traslativi sopra descritti.

**2) SULLA VALENZA DELLE DISPOSIZIONI CONVENZIONE IN FORZA DI QUANTO ALL'UOPO PREVISTO DALL'ART. 28 DELLA L.U. N. 1150/1942**

Come accennato in punto di fatto, la ricorrente con il presente ricorso chiede la condanna dell'Amministrazione Comunale intimata alla presa in consegna delle opere di urbanizzazione realizzata in attuazione delle previsioni convenzionali definite con l'originario soggetto lottizzante.

Sul punto, pare opportuno evidenziare come costituisca *jus receptum* il principio in forza del quale l'acquisizione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree è per il Comune obbligatoria, poiché oltre a essere imposta tassativamente dalla legge (cfr. art. 28, comma 5.1, della legge n. 1150 del 1942), rappresenta altresì una condizione necessaria affinché possa concretamente attuarsi l'assetto del territorio stabilito in sede di pianificazione urbanistica, cui deve poi aggiungersi la circostanza che le opere di urbanizzazione, unitamente alle aree su cui esse insistono, appartengono al patrimonio indisponibile del Comune (art. 823, terzo comma, cod. civ.; in giurisprudenza, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II ter,

16 maggio 2016, n. 5787; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 dicembre 2020, n. 2666; T.A.R. Sardegna, II, 22 giugno 2019, n. 563; 15 maggio 2013, n. 404).

Orbene, l'invocato principio che comporterebbe l'automatico trasferimento dei beni e al contempo la fondatezza della pretesa odiernamente dedotta in giudizio, in disparte l'obbligo di acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale, viene avvalorato dall'orientamento che ritiene perfezionato il passaggio in forza delle convenzioni di lottizzazione, considerato che una volta realizzate le opere a cura dei privati, la proprietà dei beni si trasferisce immediatamente in capo all'Amministrazione, senza che rilevi l'eventuale necessità di una successiva formalizzazione di tale trasferimento (cfr. T.A.R. Veneto, Sezione I, 31 ottobre 2018, n. 1020 e n. 181/2017).

Conseguentemente, deve ritenersi che la proprietà spetti al Comune anche se il trasferimento della stessa non sia stato ancora formalizzato e anche se sia necessario porre in essere una serie di operazioni ulteriori, preparatorie per la materiale consegna dei beni.

Potendosi, di contro, affermare che il trasferimento dei beni si realizza con il solo verificarsi dei presupposti previsti dalla fonte convenzionale o dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 04.07.2018, n. 4104).

L'affermazione di detti principi, specie ove si consideri che le opere realizzate sono state tutte oggetto di collaudo tecnico – amministrativo, approvato dall'Ente induce pertanto a ritenere perfezionato di diritto l'invocato trasferimento con la conseguenza che deve ritenersi dovuta la conseguente materiale attività di apprensione del bene.

In tal ottica, appare certamente auspicabile la formulazione di una domanda di condanna dell'Amministrazione resistente con conseguente richiesta affinché Codesto Ecc. TAR ordini all'Amministrazione comunale intimata di voler concludere sollecitamente il procedimento di apprensione al patrimoniale comunale dei beni oggetto di causa, con contestuale previsione di una penalità di

mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. in ipotesi di perdurante inerzia e violazione delle disposizioni convenzionali per l'ipotesi di protratto inadempimento.

### ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è attestato dal tenore dei motivi di gravame.

Quanto al *periculum in mora*, è appena il caso di evidenziare che in assenza di un provvedimento interinale che costringa Roma Capitale a porre in essere i preliminari adempimenti per l'apprensione delle aree, la ricorrente rischia di veder pregiudicato i propri diritti per un indeterminato lasso temporale.

Con conseguenti aggravii economici e nocimento per gli interessi di tutta la comunità ivi insediata che dovrà farsi carico della gestione e manutenzione di infrastrutture pubbliche senza avere un'adeguata struttura organizzativa.

Oltre al gravissimo pregiudizio economico sopra denunciato, la impossibilità di libera fruizione delle opere rappresenta, di per sé, un grave vulnus per la tutela dell'interesse pubbliche ragioni per cui, ferma restando la possibilità di procedere con una sollecita fissazione del merito anche ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., pare possibile invocare l'adozione di una pronuncia cautelare di tenore "propulsivo" da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.

È evidente, infatti, che la tempistica necessaria per addivenire ad una pronuncia di merito – sia pur resa nei tempi propri della Giustizia Amministrativa – precluderebbe in ogni caso la possibilità di addivenire al soddisfacimento del "bene della vita" odiernamente dedotto in giudizio.

Di contro, la mancata concessione della misura cautelare invocata aumenterebbe esponenzialmente i pregiudizi economici patiti esponendo l'Amministrazione comunale a gravi responsabilità anche di natura erariale, stante la mancata apprensione al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione di opere e beni che di diritto fanno già parte del compendio immobiliare della stessa

**P.Q.M.**



## PROCURA


Il Castello Olgiata s.s. ( C.F..07719490588), corrente in Roma, Largo Olgiata 15, in persona del suo legale rappresentante sig.ra Rosalba Neri, nata a Forlì (FO) il 19.6.1938, delega l' **Avv. Arturo Cancrini** nato a Roma il 13/03/1955 cf CNCRTR55C13H501S ( pec: [arturo.cancrini@avvocato.pe.it](mailto:arturo.cancrini@avvocato.pe.it)) , con studio in Piazza S. Bernardo 101, 00187 Roma, l' **Avv. Piero Mancusi**, C.F. MNCPRI42A08HA501O (pec: [pieromancusi@ordineavvocatiroma.org](mailto:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org)) , l'**Avv. Antonella Persico**, C.F. PRSNNL60E66F839N ( pec: [antonellapersico@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellapersico@ordineavvocatiroma.org) - con Studio in Roma, Corso di Francia n. 178 (P.I. 06318221006) , a rappresentare e difendere , congiuntamente e disgiuntamente , la detta società nel presente giudizio dinanzi al Tar Lazio proposto nei confronti di Roma Capitale ed altri, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, riassumere la causa, proseguirla, proporre motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre interventi, domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei succitati legali. Elege domicilio presso lo Studio dei predetti Avvocati Piero Mancusi e Antonella Persico , sito in Roma, Corso di Francia n. 178.

Dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013


Roma, 22.12.2022

Castello Olgiata S.S.  
L'Amministratore  
Rosalba Neri



È autentica

Avv. Piero Mancusi



Avv. Antonella Persico




Avv. Arturo Cancrini





**Relata di notificazione**

**ex art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto, Avv. Arturo Cancrini, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994, n. 53, giusta provvedimento del Consiglio dell'Ordine di Roma n. 821/07 del 25.10.07, previa iscrizione dal n. **2/23** al n. **3/23** del mio registro cronologico, ho notificato per conto della **Castello olgiata s.s.** (C.F. 07719490588), con sede in Roma in Largo Olgiata n. 15 giusta procura rilasciata su foglio separato, il sopra esteso ricorso in copia conforme all'originale informatico da cui è estratto, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma, meglio precisato nel timbro del medesimo Ufficio apposto qui di seguito, rispettivamente a: **2/23) Consorzio Olgiata**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, presso la sede, via Anton Giulio Bracaglia 78/G (cap 00123 - Roma), ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. **78530648143-5**;



**3/23) Sig.ra Carla Ambrogini in COSTI**, presso l'indirizzo di residenza in Roma, Largo Olgiata 15 Isola 91/B9 (cap 00123 - Roma), ivi spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, con raccomandata a.r. n. **78530648142-4**;



2123

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	CONSORZIO OLGIATA IN PERSONA DELL'AGGE CAPO I.C. P.V. PRESSO LA SEDE		
	VIA ANTON GIULIO BRACAGLIA 780		
	VIA / PIAZZA	00123	ROMA
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. PROV. RM
MITTENTE	CASTELLO OLGIATA S.S. C/O		
	Avv. Arturo Cancrini		
	VIA / PIAZZA	Piazza San Bernardo, 101	
	C.A.P.	00187 Roma	N° CIV. PROV.
Tel. 06/88809971 - Fax 06/56561640			

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204 Sez. 07 Operaz. 14  
 Causale: AG 29/03/2023 13:40  
 Peso gr.: 38 Tariffa € 12.00 Affr. € 12.00

Cod. AG: 785306481435 Cod. AR: 685306481434

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

Io sottoscritto Avv. Arturo Cancrini, quale difensore della Castello Olgiate s.s. attesto la conformità della presente copia informatica per immagine all'originale cartaceo dal quale è estratta

3/23

## Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SI. [1A69 - 1A35]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	CARLA AMBROGINI IN COSTI		
	LARGO OLGIATA IS ISOLA 91/89		
	VIA / PIAZZA	00123	ROMA
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. PROV. RM
MITTENTE	CASTELLO OLGIATA		
	S.S. C/O		
	VIA / PIAZZA	Avv. Arturo Cancrini Piazza San Bernardo, 101	
	C.A.P.	00187 Roma	N° CIV. PROV.
Tel. 06/88809971 - Fax 06/56561640			

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 55204 Sez. 07 Operaz. 14  
 Causale: AG 29/03/2023 13:45  
 Peso gr.: 38 Tariffa € 12.00 Affr. € 0.00

Cod. AG: 785306481424 Cod. AR: 685306481423

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE